

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3223 e 3224-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE X**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (n. 3223)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (n. 3224)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

PARTE X

**Emendamenti accantonati e di nuova presentazione
esaminati nella seduta del 10 dicembre 2004**

INDICE DELLE PARTI

PARTE	I	-	Dall'articolo 1 all'articolo 15
PARTE	II	-	Dall'articolo 16 all'articolo 19
PARTE	III	-	Dall'articolo 20 all'articolo 24
PARTE	IV	-	Dall'articolo 25 all'articolo 30
PARTE	V	-	Dall'articolo 31 all'articolo 34
PARTE	VI	-	Dall'articolo 35 all'articolo 36
PARTE	VII	-	Dall'articolo 37 all'articolo 41
PARTE	VIII	-	Articolo 42
PARTE	IX	-	Dall'articolo 43 all'articolo 44
PARTE	X	-	Emendamenti accantonati e di nuova presentazione esaminati nella seduta del 10 dicembre 2004

INDICE

Disegno di legge n. 3223

- articolo 1	<i>Pag.</i>	7
- articolo 2	»	19
- articolo 3	»	21
- articolo 5	»	22
- articolo 6	»	24
- articolo 7	»	31
- articolo 10	»	32
- articolo 13	»	33
- articolo 14	»	34
- articolo 15	»	35
- articolo 16	»	39
- articolo 17	»	41
- articolo 18	»	45
- articolo 19	»	46
- articolo 20	»	48
- articolo 21	»	52
- articolo 23	»	60
- articolo 24	»	62
- articolo 25	»	67
- articolo 27	»	75
- articolo 28	»	76
- articolo 30	»	77
- articolo 31	»	84
- articolo 32	»	86
- articolo 33	»	90
- articolo 35	»	96
- articolo 36	»	124
- emendamenti di coordinamento	»	125

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3223**Art. 1.****1.17**

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni, MARITATI, BASSO, BARATELLA, GUERZONI

Respinto

Al primo periodo del comma 2, sopprimere le parole: «e delle spese di conto capitale».

Conseguentemente, all'articolo 1, commi 1 e 2, incrementare il livello massimo del saldo netto da finanziare per gli anni 2005, 2006 e 2007 di 180 milioni di euro.

1.1

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9, e 8 comma 4-bis: contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 - interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)»:

2005: + 161.000;

2006: + 161.000;

2007: + 161.000.

Conseguentemente incrementare per gli anni 2005-2006-2007, i saldi netti da finanziarie di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria.

1.2

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Respinto

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la voce: «Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9, e 8 comma 4-bis: contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (4.2.3.10 – interventi straordinari per la Calabria – cap. 7499)»:

2005: + 161.000;
2006: - ;
2007: - .

Conseguentemente incrementare per l'anno 2005 il saldo netto da finanziarie di cui all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria.

1.3

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, le parole: «49.138 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «40.307 milioni» con: «41.000 milioni»;
sostituire le parole: «23.999 milioni» con: «24.500 milioni»;
sostituire le parole: «234.307 milioni» con: «235.000 milioni»;
sostituire le parole: «209.499 milioni» con: «210.000 milioni»;

All'articolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia:

2005: + 748.418;
2006: + 607.018;
2007: + 436.948.

Ministero della giustizia:

2005: + 10.000;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.

Ministero degli affari esteri:

2005: + 25.000;
2006: + 25.000;
2007: + 25.000.

Ministero dell'istruzione università e ricerca:

2005: + 2.500.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: + 1.954.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: + 24.605;

2006: + 39.155;

2007: + 18.000.

Ministero della salute:

2005: + 50.000».

1.16 (v. testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «244.138 milioni» con le seguenti: «245.000 milioni»;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «40.307 milioni» con le seguenti: «41.000 milioni»;

sostituire le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.500 milioni»;

sostituire le parole: «234.307 milioni» con le seguenti: «235.000 milioni»;

sostituire le parole: «209.499 milioni» con le seguenti: «210.000 milioni»;

all'articolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia:

2005: + 746.418;

2006: + 607.018;

2007: + 436.948.

Di cui: limiti di impegno

2005: 10.000.

voce: Ministero della giustizia:

2005: + 10.000;

2006: + 20.000;

2007: + 20.000.

voce: Ministero degli affari esteri:

2005: + 25.000;

2006: + 25.000;

2007: + 25.000.

voce: Ministero dell'istruzione università e ricerca:

2005: + 2.500.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: + 1.954.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: + 24.605;

2006: + 39.155;

2007: + 18.000.

voce: Ministero della salute:

2005: + 50.000».

1.16 (testo 2) (v. testo 3)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «244.138 milioni» con le seguenti: «245.000 milioni»;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «40.307 milioni» con le seguenti: «41.000 milioni»;

sostituire le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.500 milioni»;

sostituire le parole: «234.307 milioni» con le seguenti: «235.000 milioni»;

sostituire le parole: «209.499 milioni» con le seguenti: «210.000 milioni»;

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della medesima legge, la spesa di euro 20 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Per garantire uniformità di trattamento tra il settore privato e quello pubblico, le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. L'Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'ente».

all'articolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: + 694.732;

2006: + 508.227;

2007: + 499.948.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: + 2.500.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: + 1.954.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: + 29.155;

2007: + 8.000.

all'articolo 43, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– art. 5 – Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (settore n. 27) 4.2.3.8 – Fondo di rotazione per politiche comunitarie – cap. 7493/p):

2006: – 67.500;

2006: – 196.000.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998):

– art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165):

2005: 20.000;

2006: 20.000;

2007: 10.000.

voce: Ministero dell'interno:

Legge n. 448 del 1988: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (settore 27) (2.2.3.6 – Altri interventi enti locali – cap. 7243):

2005: 103.291;

2006: 103.291.

1.16 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.980 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «244.138 milioni» con le seguenti: «244.980 milioni»;

al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «40.307 milioni» con le seguenti: «40.900 milioni»;

sostituire le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.321 milioni»;

sostituire le parole: «234.307 milioni» con le seguenti: «234.900 milioni»;

sostituire le parole: «209.499 milioni» con le seguenti: «29.821 milioni»;

all'articolo 43, tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: + 694.732;

2006: + 508.227;

2007: + 499.948.

voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2005: + 2.500.

voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: + 1.954.

voce: Ministero per i beni e le attività culturali:

2006: + 29.155;

2007: + 8.000.

all'articolo 43, tabella D, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

– art. 5 – Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (settore n. 27)
4.2.3.8 – Fondo di rotazione per politiche comunitarie – cap. 7493/p):

2006: – 67.500;

2007: – 196.000.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998):

– art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (settore 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa cap. 7165):

2005: 40.000;

2006: 20.000;

2007: 10.000.

voce: Ministero dell'interno:

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- art. 27: Fornitura gratuita libri di testo (settore 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243):

2005: 103.291;

2006: 103.291.

1.18 (già 33.0.3)

MARINI, CREMA, BISCARDINI, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI

Precluso

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fiscalità di vantaggio per le aree sottoutilizzate)

1. Al fine di favorire il trasferimento di capitali dall'esterno delle aree sottoutilizzate, le nuove iniziative imprenditoriali potranno fruire di un regime fiscale agevolato commisurato alla minore efficienza dei servizi pubblici erogati e alla minore dotazione infrastrutturale rispetto alla media nazionale. Le agevolazioni fiscali sono riconosciute in via automatica sulla base di parametri predisposti dal Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dell'economia e delle finanze e approvati dal CIPE, nonché di una mappatura del territorio da effettuarsi, da parte del medesimo Dipartimento, indifferibilmente entro il primo semestre del 2005.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono considerate prioritarie rispetto ad altri strumenti e sono finanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo è esteso agli interventi prioritari del presente articolo. Per le finalità esposte al comma 1 il Fondo viene incrementato di 500 milioni per l'anno 2005.

Conseguentemente la copertura finanziaria per l'anno 2005 è assicurata dalla riduzione di 500 milioni dell'ammontare complessivo destinato al ripristino del saldo netto da finanziare del disegno di legge finanziaria iniziale.

3. In sede di successive leggi finanziarie, viene altresì determinata la quota di risparmi di spesa previsti con la progressiva trasformazione dei contributi in conto capitale in prestiti a tassi agevolati, da destinare annualmente al finanziamento del presente articolo».

1.4

BRUTTI Paolo

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.448 milioni di euro».

Conseguentemente alla tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 310.000.

1.5

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.438 milioni di euro» e al comma 2 sostituire le parole: «40.307 milioni di euro» con le seguenti: «40.607 milioni di euro» e le parole: «23.999 milioni di euro» con le seguenti: «24.299 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fondo agevolazioni per la ricerca)

1. Al Fondo agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono assegnate nuove risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori».

1.6

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, DEBENEDETTI, BARATELLA, GARRAFFA

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.438 milioni di euro» e al comma 2 sostituire le parole: «40.307 milioni di euro» con le seguenti: «40.607 milioni di euro» e le

parole: «23.999 milioni di euro» con le seguenti: «24.299 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella D, inserire la rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voce: Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentive alle imprese. (Settore 2) (3.2.3.8 – Fondo incentivi alle imprese – Cap. 7420):

2005: + 300.000;

2006: + 300.000;

2007: + 300.000.

1.7

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.338 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «40.307 milioni» con la seguente: «40.507» e le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.199».

e ancora conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2005: + 200.000;

2006: + 200.000;

2007: + 200.000.

1.8

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni» con le seguenti: «49.238 milioni».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «40.307 milioni» con la seguente: «40.407» e le parole: «23.999 milioni» con le seguenti: «24.099».

e ancora conseguentemente, alla tabella B, inserire la voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i seguenti importi:

2005: + 100.000;

2006: + 100.000;

2007: + 100.000.

1.9

VISERTA COSTANTINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.188 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 50.000.

1.10

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.188 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 50.000.

1.11

STANISCI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.158 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 20.000.

1.12

CHIUSOLI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.148 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il seguente importo:

2005: + 10.000.

1.13

MACONI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «49.138 milioni di euro» con le seguenti: «49.143 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella B, inserire la seguente rubrica, Ministero per i beni e le attività culturali, con il seguente importo:

2005: + 5.000.

1.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero riduzioni della pressione fiscale» fino alla fine del comma.

1.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «ovvero riduzioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al presente comma, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente, sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale finalizzate al conseguimento dei valori programmatici fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.».

Art. 2.**2.0.1 (testo 2) (v. testo 3)**

TAROLLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento dei risultati finanziari previsti dal presente articolo e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione pubblica delle elaborazioni necessarie per verificare la concreta osservanza da parte delle amministrazioni interessate di quanto previsto dal comma 3, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica composta da dieci componenti: due da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Corte dei Conti, due dall'Istituto Nazionale di Statistica e due dal Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

2. L'Alta Commissione di cui al comma 3-bis procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare costantemente, in coerenza con la necessità di conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, la corrispondenza tra l'andamento degli indicatori finanziari indicati nel Documento di Programmazione Economica Finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, nonché negli altri documenti di bilancio pubblico dello Stato, e le rispettive indicazioni recepite nelle leggi dello Stato e nelle risoluzioni parlamentari corrispondenti. L'Alta Commissione con i suoi componenti effettivi, riferisce periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari e, in ogni caso, quando individui o preveda significativi scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica indicati per l'anno in corso o per i successivi, provvede a darne immediata comunicazione al Parlamento, al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia.

3. Per le proprie finalità, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'Alta Commissione può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi e scientifici provenienti dalle istituzioni di cui al comma 1, da istituti pubblici di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria».

2.0.1 (testo 3)

TAROLLI

Accolto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento dei risultati finanziari previsti dall'articolo 2 e di assicurare modalità costanti e tempestive di rilevazione pubblica delle elaborazioni necessarie per verificare la concreta osservanza da parte delle amministrazioni interessate di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2, è istituita, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una Alta Commissione di monitoraggio sugli andamenti della finanza pubblica composta da dieci componenti: due da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Corte dei Conti, due dall'Istituto Nazionale di Statistica e due dal Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

2. L'Alta Commissione procede all'acquisizione dei dati utili da tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2; avendo a tal fine libero accesso alle relative banche dati per i profili di competenza, nonché alle rilevazioni necessarie per verificare la corrispondenza tra l'andamento dei principali indicatori di finanza pubblica e gli obiettivi fissati dal patto di stabilità e crescita. L'Alta Commissione tiene costantemente informato delle risultanze dei propri lavori il Ministro dell'economia e delle finanze; e riferisce ogni tre mesi alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Per le proprie finalità, senza oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'Alta Commissione può avvalersi degli studi e degli apporti di analisi e scientifici provenienti dalle istituzioni di cui al comma 1, da istituti pubblici di ricerca e di studio in campo economico e finanziario, da organismi internazionali, nonché da organizzazioni sindacali e di categoria».

Art. 3.**3.32**

BATTAGLIA Antonio, TOFANI, MEDURI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni del presente comma, sono dichiarati estinti anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa connesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».

3.33

BATTAGLIA Antonio, TOFANI, SALERNO, BOBBIO

Accolto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, va interpretato nel senso che agli incarichi di consigliere giuridico e di esperto non si applica il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1994, n. 338, anche nell'ipotesi in cui il personale interessato non sia assegnato agli uffici di diretta collaborazione.

4-ter. La norma di cui al comma 4-bis si applica anche agli incarichi fiduciari attribuiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-quater. Con riferimento ai rapporti posti in essere nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge sono comunque dichiarati estinti, anche d'ufficio, con provvedimento emesso in ogni stato e grado del giudizio, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti a violazioni di natura contabile e amministrativa commesse in relazione al conferimento, alla valutazione e alla esecuzione degli incarichi effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338».

Art. 5.**5.2a/1**

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 5.2a, dopo le parole: «18 agosto 2000, n. 267,» aggiungere le seguenti: «gli Enti parco nazionali.»

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.800;
2006: - 5.800;
2007: - 5.800.

5.2a

IL GOVERNO

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato - inseriti nell'elenco 1 allegato alla presente legge - non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in S.p.A., le Agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento».

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007».

Art. 6.**6.51 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dai seguenti:

«1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 300 Kmq.;

1-bis) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 300 Kmq.;»

Al comma 2, lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 300 Kmq;

2-bis) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 300 Kmq.».

6.51 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 2, lettera a), il numero 1) è sostituito dai seguenti:

«1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq.;

1-bis) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq.;»

Al comma 2, lettera a), il numero 2) è sostituito dai seguenti:

«2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Kmq;

2-bis) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Kmq.».

6.108/1

RIPAMONTI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 6.108, sopprimere il comma 5.

6.108

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 6, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e dei proventi derivanti in applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Devoluzione delle eredità senza successibili ai comuni)

1. All'articolo 565 del codice civile, le parole: "allo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "ai comuni di competenza ai sensi dell'articolo 586".

2. Il capo III del titolo II del Libro secondo del codice civile è sostituito dal seguente:

"Capo III della successione dei comuni.

Art. 586. - (*Acquisto dei beni da parte dei comuni di competenza*). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta: per i beni immobili, al comune censuario di appartenenza; per tutti i rimanenti beni, al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.

Nel caso di residenza all'estero, l'eredità di competenza è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".

3. Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, come modificato, per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psico-fisico. Nel bilancio del comune deve essere prevista un'apposita voce dalla quale risultino espressamente le entrate derivanti dall'attribuzione delle eredità giacenti.

4. Con gli stessi proventi di cui al comma 3, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al medesimo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

5. Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità ad enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 3.

Conseguentemente alla Tabella C alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo 300 del 1999 - art. 70, comma 2

(Ag. Fiscali) (6,1,2,8 - Ag dell'entrate - cap. 3890) *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

6.118/1

MORO

Respinto

Sostituire le parole: «dall'interno» ovunque ricorrono con le seguenti: «dell'economia e delle finanze».

6.118/2

MORO

Respinto

Sostituire le parole: «Il Ministro dell'interno, di concerto», con le seguenti: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e».

6.118/3

D'ANDREA

Respinto

Dopo le parole: «con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «tenuto conto prioritariamente dell'esigenza di fare fronte agli impegni assunti all'atto della immissione dei siti e delle località nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO».

6.118

IL GOVERNO

Accolto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, individua con proprio decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 8 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Il Ministero dell'interno provvede all'erogazione dei contributi in favore degli enti locali».

6.128

Nocco

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere infine i seguenti commi:

12-bis. All'articolo 239, comma 1 del testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) comunicazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti delle gravi irregolarità di gestione, contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le conseguenti misure correttive segnalate dall'organo di revisione medesimo».

12-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le strutture di cui al comma 6 comunicano anche alla Corte dei conti, ai fini dell'esercizio dell'attività del controllo successivo sulla gestione, i risultati dell'attività svolta».

6.134

IL RELATORE

Accolto

Al comma 16, sostituire le parole: «al comma 4» con le seguenti: «al comma 2».

6.145 *

IL RELATORE

Accolto

Al comma 21, sopprimere, in fine, le parole: «e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge».

(*) L'emendamento 6.145, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta pomeridiana del 1° dicembre 2004.

6.147

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 22.

6.148

VICINI, VITALI, BASSO, GUERZONI

Respinto

Sopprimere il secondo e il terzo periodo del comma 22.

6.170 (testo 2) *

CAVALLARO, VITALI, IZZO, CICCANTI, CADDEO, LEGNINI, BATTAGLIA Giovanni, MINARDO

Accolto

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per l'anno 2005 e del 50 per cento per il 2006».

(*) L'emendamento 6.170 (testo 2), erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta pomeridiana del 1° dicembre 2004.

6.193

CURTO

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Il comma 1 dell'articolo del decreto legislativo del Ministero dell'interno 28 febbraio 2001, n. 67, modificativo dell'articolo 68 del decreto di inquadramento (Riammissione in servizio) è così modificato:

"Il personale appartenente ai ruoli 'ispettori', 'sovrintendenti' e 'appuntati' e 'finanziari' della Guardia di Finanza, già posti in congedo a domanda, può ottenere la riammissione in servizio purchè sia in possesso dell'idoneità fisica e degli altri requisiti previsti per il reclutamento nel Corpo e, a pena di decadenza, non siano trascorsi alla data di presentazione della domanda i riammissione più di cinque anni dalla data del congedo e purchè non abbia superato l'età pensionabile"».

Agli oneri derivanti da tale emendamento si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate all'articolo 70 comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (Finanziamento agenzie fiscali).

6.197 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI, FERRARA, LAURO, IZZO, NOCCO

Accolto

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Nell'ambito di tale processo di mobilità, i soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui all'articolo 16-bis, comma 4, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria».

6.205 *

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data».

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 9.

(*) L'emendamento 6.205, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta pomeridiana del 1° dicembre 2004.

6.0.8/1

EUFEMI

Respinto

All'articolo 6-bis, comma 1 sostituire le parole: «il numero di 10» con le seguenti: «il numero di 5», e sostituire: «il numero 3» con le seguenti: «il numero di 2».

6.0.8

FIRRARELLO

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il numero dei consulenti esterni per i comuni e per le province superiori a 50 mila abitanti non può superare il numero di 10. Per i comuni e le province con un numero di abitanti inferiore ai 50 mila non può superare il numero di 3».

Art. 7.

7.2a *

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'economia e delle finanze», con le seguenti: «il Ministero dell'interno».

(*) L'emendamento 7.2a, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta notturna del 1° dicembre 2004.

Art. 10.**10.0.3 (testo 2)**

TAROLLI, RONCONI, CICCANTI

Ritirato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Adeguamento dei fondi di garanzia pubblica)

All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 61-ter è sostituito dal seguente:

"61-ter. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da adottarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge";

b) dopo il comma 61-ter è aggiunto il seguente:

"61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura secondo quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "I finanziamenti alle attività di cui all'articolo 43, commi 1 e 3, possono essere assistiti dalle garanzie del fondo interbancario di garanzia"».

Art. 13.**13.2 ***

IZZO

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: : «il Ministro dell'interno».

(*) L'emendamento 13.2, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta antimeridiana del 2 dicembre 2004.

13.5 (testo 2) *

EUFEMI, CICCANTI

Accolto

Al quarto periodo del comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativa sia alle entrate sia alle spese».

(*) L'emendamento 13.5 (testo 2), erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta antimeridiana del 2 dicembre 2004.

Art. 14.

14.1 *

TAROLLI, CICCANTI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

(*) L'emendamento 14.1, erroneamente riportato come accantonato nello stampato ALLEGATO 3-II/PARTE I, è stato accolto dalla Commissione già nella seduta antimeridiana del 2 dicembre 2004.

Art. 15.**15.0.14**

BATTAGLIA Giovanni, MONTAGNINO, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA,
PIATTI

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Per fare fronte alla grave crisi del settore ortofrutticolo nazionale, è prevista una spesa di euro 30.000.000 per il 2005, 50.000.000 per il 2006 e 50.000.000 per il 2007 per la predisposizione e l'attuazione del piano nazionale dell'ortofrutta.

A tal fine il Ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica approva le linee programmatiche di indirizzo e di intervento per l'ortofrutta italiana anche al fine di contenere i costi di produzione, favorire la commercializzazione, la ricerca, la riorganizzazione aziendale e il rinnovamento tecnologico delle strutture, migliorare e tutelare la qualità dei prodotti agricoli, nonché per favorire l'associazionismo e la cooperazione agricola».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate - capp. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 30.000;
2006: - 50.000;
2007: - 50.000.

15.0.26

SALERNO, CURTO

Respinto*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

All'articolo 12, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le parole: "il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "che pertanto sosterrà i costi derivanti dal mantenimento in efficienza dei beni suddetti e dal loro utilizzo secondo quanto stabilito nella convenzione e nel relativo disciplinare».

All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La convenzione ed il relativo disciplinare potranno prevedere il trasferimento in cessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato di altri beni inerenti la gestione del servizio. Per i beni trasferiti in concessione di cui al presente comma ed al comma precedente potrà essere stabilito un canone di concessione.

2-bis. Ove gli enti locali concedenti abbiano in essere muti contratti per la realizzazione delle opere trasferite in concessione, il canone terrà conto dell'importo delle rate residue di ammortamento dei mutui.

2-ter. Il pagamento dei canoni potrà essere effettuato da parte del gestore direttamente agli enti locali o all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO). Quest'ultima provvederà al trasferimento delle somme spettanti ai rispettivi enti locali, ed in questo caso le somme trasferite costituiranno mere movimentazioni finanziarie non soggette ad IVA. Per il soggetto gestore rappresenteranno costi per godimento beni di terzi e costituiranno pertanto componente nel calcolo della tariffa all'utenza».

15.0.27 (v. testo 2)

SALERNO, CURTO

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:***«Art. 15-bis.**

Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e da ultimo dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, viene istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'Azione nazionale per l'agricoltura

biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 15 milioni di euro per anno per un triennio che scade al 31 dicembre 2007. Le modalità di spesa inerenti questo capitolo saranno definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro i primi quattro mesi di ogni anno di vigenza del medesimo».

15.0.27 (testo 2)**Accolto**

SALERNO, CURTO, IZZO, LAURO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e da ultimo dall'articolo 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, viene istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'Azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 2 milioni di euro per anno per l'anno 2005. Le modalità di spesa inerenti questo capitolo saranno definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.0.28

SALERNO, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Istituzione del Fondo per incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla Filiera agro-forestale)

1. Al fine di promuovere e incentivare la produzione di energia rinnovabile prodotta dalla filiera agro-forestale, è istituito presso il Ministro delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo, con dotazione complessiva di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2005.

2. Le risorse del Fondo, di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di progetti pilota di valenza nazionale per la produzione di energia da biomasse derivanti dalla filiera agroforestale.

3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, visto il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387, che costituisce una Commissione di esperti con l'obiettivo di incentivare la produzione di energia da biomasse, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali viene costituita una Sottocommissione di esperti per la valutazione dei progetti pilota, e i relativi criteri, di cui al comma 2. Le spese di funzionamento della Commissione di esperti non possono superare euro 250.000.

4. L'articolo 3, comma 4, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 2,65 milioni;

2006: - 2,65 milioni;

2007: - 2,65 milioni.

Art. 16.**16.31**

FIRRARELLO, CADDEO, IZZO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per l'anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali Giudiziari C1, dell'Amministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6-ter Per l'anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli dei Cancellieri C1, dell'Amministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

16.32

IZZO, NOCCO, CADDEO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per l'anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli Ufficiali giudiziari C1, dell'Amministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6-ter. Per l'anno 2005 per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli dei Cancellieri C1, dell'Amministrazione giudiziaria, possono essere utilizzati i vincitori e gli idonei al concorso pubblico per la copertura di n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla GURI n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale, fino alla completa copertura delle dotazioni organiche, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Art. 17.**17.25**

FLORINO, GRILLOTTI, DE CORATO, CURTO, FERRARA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i Comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Parimenti, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere nel limite complessivo di 98.127.000,00 euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei Comuni di Napoli e Palermo.»

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente limitatamente all'anno 2005.

17.56

MORO

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già provenienti dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'ammi-

nistrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

17.57

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice consenso dell'ente o della società e dell'amministrazione di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

17.61

PASTORE

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il proseguimento delle attività svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per l'intensificazione dei programmi di formazione destinati a dirigenti e funzionari in servizio presso le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la concessione di un contributo di 7 milioni di euro alla Scuola superiore della pubblica amministrazione. All'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione di tutte le voci di natura corrente della Tabella C».

17.78

LEGNINI

Ritirato e trasformato in ordine del giorno

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I servizi affidati a terzi, ai sensi dell'articolo 10, lettera b), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, aventi quale finalità la stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata contrattuale è scaduto o in via di scadenza, potranno essere nuovamente

concessi a terzi in appalto, nel rispetto della disciplina in materia di appalto, purché i soggetti affidatari si obblighino a trasformare i rapporti di lavoro dei lavoratori socialmente utili, addetti a servizi, in contratti a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle gare d'appalto, in rapporti in essere sono prorogati dalle amministrazioni interessate per un periodo non superiore a sei mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

17.83

Izzo

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il personale della SICILFOR, in servizio alla data del 15 aprile 1993, può presentare entro il 30 giugno 2005, al Ministero dell'economia e delle finanze, domanda di assegnazione per una delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della funzione pubblica, sulla base dell'esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali è assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

17.0.9

CASTAGNETTI, IZZO

Accolto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 40, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA," sono soppresse».

17.0.10

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo sono soppresse le seguenti parole: "i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA,"».

17.0.18THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU,
KOFER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN**Respinto**

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 al comma 2, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 240 ore».

Art. 18.**18.17**

CURTO, SALERNO, BONGIORNO

Respinto*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all'insegnamento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio».

Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte facendo ricorso alla tabella C, capitolo 1270/p (Fondo per il funzionamento della scuola) legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 – articolo 68, comma 4, lettera b).

18.48

RUVOLO, CICCANTI, LAURO

Ritirato e trasformato in ordine del giorno*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "che nell'anno scolastico 2002/03 sono al terzo anno di incarico dirigenziale e abbiano, sebbene con riserva, superato il colloquio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale vengono inseriti in graduatoria aggiuntiva ad esaurimento"».

18.77

FERRARA

Respinto*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i periodi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti: "I docenti di cui al presente comma nonché quelli già collocati fuori ruolo o in altro modo utilizzati per inidoneità permanente ai compiti di istituto sono inseriti in apposito ruolo ai fini dell'utilizzazione da parte delle istituzioni scolastiche e delle altre amministrazioni richiedenti. Le modalità di utilizzo sono regolate da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed i soggetti interessati con oneri a carico dell'ente di destinazione».

Art. 19.**19.5 (v. testo 2)**

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il triennio 2005-2007 tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, prima di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, devono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica apposita autorizzazione, che dovrà essere concessa o negata con provvedimento motivato entro il termine di 60 giorni».

19.5 (testo 2) (v. testo 3)

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, da assumersi con provvedimento motivato entro sessanta giorni dall'istanza della parte interessata,».

19.5 (testo 3)

LEGNINI, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE

Accolto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica,».

19.10

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Accolto*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di

ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i citati privati dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante».

19.0.12

TAROLLI, PASINATO, CICCANTI, LAURO, IZZO, FERRARA, MORO, BONGIORNO, SALERNO, GRILLO

Accolto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina recante il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di comunicazione o di trasporto" sono aggiunte le seguenti: "nonché le aziende private";

b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: "Della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati";

c) l'articolo 34 è abrogato;

d) al primo comma dell'articolo 54 le parole: "A norma del presente Titolo", sono sostituite dalle seguenti: "a norma del titolo II e del presente titolo".

2. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato».

Art. 20.**20.0.18 (v. testo 2)**

FERRARA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica emanate a fine anno 1992, l'articolo 3, comma 1, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

2. Le disposizioni che precedono abrogano quelle di cui al comma n. 55 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004 e si applicano anche ai casi decisi con sentenze passate in giudicato.

3. A modifica della normativa di cui all'articolo 59, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si dispone che con decorrenza dal 1° gennaio 2005 la normativa del comma 32 si applichi esclusivamente da parte delle aziende di credito che presentino anomalie in tutti e tre gli indicatori di cui alla tabella "E", allegata alla predetta legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio; e la normativa del comma 32 si intenda che per almeno due esercizi consecutivi per gli iscritti in quiescenza alla data di applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 32, è automaticamente ripristinata, solo per il futuro, la corresponsione agli anzidetti pensionati della perequazione annuale anche sul trattamento pensionistico integrativo fermo restando quanto già disposto per gli iscritti in servizio».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente in misura pari all'1 per cento».

20.0.18 (testo 2)

FERRARA, IZZO

Accolto*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ed allo scopo di consentire la corretta applicazione delle norme di legge di riforma pensionistica emanate a fine anno 1992, l'articolo 3, comma 1, lettera *p*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento pensionistico dei lavoratori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, collocati in pensione a decorrere dal 1° gennaio 1993. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.

2. Le disposizioni che precedono abrogano quelle di cui al comma 55 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004.

3. All'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, alinea, le parole: "in almeno due degli indicatori" sono sostituite dalle seguenti: "in tutti gli indicatori";

b) dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

"32-bis. Venute meno le condizioni di anomalie di cui al comma 32, per almeno due esercizi consecutivi, per gli iscritti in quescenza è ripristinato automaticamente, solo per il futuro, il meccanismo perequativo sul trattamento pensionistico integrativo".

c) al comma 33, dopo le parole: "decreto di liquidazione" è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nell'ipotesi che il bilancio tecnico dei detti fondi integrativi presenti avanzo di gestione, la norma di cui al comma 32 non è applicabile"».

20.0.27

SALERNO, CURTO, BONGIORNO, SPECCHIA, IZZO

Ritirato*Dopo l'articolo 20, inserire i seguenti:***«Art. 20-bis.***(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)*

1. Le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

4. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessi, per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.

5. I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, si applicano nei confronti delle imprese di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.

Art. 20-ter.*(Disposizioni per l'emersione)*

1. Possono accedere alla regolarizzazione agevolata, di cui all'articolo 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale agricolo, nonché le imprese agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».

20.0.28 (testo 2)

SALERNO, TOFANI, BONGIORNO

Ritirato*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2003, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali creditori previa presentazione della domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La regolarizzazione potrà avvenire versando, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, l'intero importo dovuto a titolo di contributi e premi non pagati e, in luogo delle sanzioni civili, una maggiorazione calcolata sulla base di un tasso di interesse del 2,5% annuo. In tal caso, l'importo della suddetta maggiorazione non potrà comunque essere superiore al 24% della sorte contributiva dovuta.

3. La regolarizzazione potrà avvenire anche in 12 rate bimestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 2005. Il tasso di interesse di dilazione da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della presentazione della domanda. Gli enti previdenziali interessati fisseranno le modalità per la concessione della rateizzazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai crediti per contributi o premi in fase amministrativa e a quelli già inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza il pagamento delle somme aggiuntive o vi provvedano entro il 31 gennaio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 2, in sostituzione di quelle iscritte a ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

5. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, le obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connesso con la violazione delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e il versamento dei contributi e dei premi medesimi, ivi compresi quelli dell'art.51 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nonché quelli di cui all'art.18 legge 25 ottobre 1968, n. 1089 in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo dei ruoli esattoriali».

Art. 21.**21.1000**

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

21.4

TOFANI, PILONI, SALERNO

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

21.0.2

PICCIONI, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Definizione concordata dei carichi di ruolo INPS per l'agricoltura)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati a concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Ai concessionari spetta un aggio pari al 2,5 per cento sulle somme riscosse».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 2, tabella C richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – cap. 3890), modificare gli importi nel modo seguente:

2005: – 10.000;

2006: – 20.000;

2007: – 20.000.

21.0.12 (testo 2)

SODANO Calogero, TAROLLI, FABBRI, PESSINA, ZICCONI, SUDANO, COVIELLO, RUVOLO, RAGNO, BONGIORNO, OGNIBENE, MONCADA, PELLEGRINO, ULIVI, CRINÒ

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente non cartolarizzati fino a tutto il mese di dicembre 2004, ossono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi, mediante il versamento, entro il 28 febbraio 2005, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 2,5 per cento annuo nel limite massimo del 24 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 28 febbraio 2005. Il tasso di interesse di differimento da applicare alle singole rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contribuenti cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedono entro il 28 febbraio 2005, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 1 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi, e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e ogni altro onere accessorio, connesso con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché quelli di cui all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali».

21.0.69

FERRARA, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, IZZO, MARINO, CURTO, TAROLLI

Respinto*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Interventi di carattere sociale)*

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1 e 8, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui ai commi 3 e 4, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 2 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 2 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) e la lettera *i-quater*) del comma 1 dell'articolo 15, sono abrogate;

b) all'articolo 146, comma 1, le parole: *f)* e *g)* sono sostituite dalle seguenti *ed f)*;

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: *i-bis)* e *i-quater)* sono sostituite dalle seguenti *ed i-bis)*.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:

2005: - 75.000;

2006: - 60.000;

2007: - 60.000.

21.0.78

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, FALOMI, BATTAFARANO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PIZZINATO, MONTAGNINO, TREU, DATO, RIPAMONTI

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005. 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

21.0.115

MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, COVIELLO, GIARETTA, D'ANDREA, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PIZZINATO, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO

Respinto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Interventi finanziari a sostegno e per lo sviluppo di forme pensionistiche complementari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, per sostenere e favorire lo sviluppo delle forme contributive complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della citata legge 23 agosto 2004, n. 243, è istituito il «Fondo per lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari» presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

21.0.127

AZZOLLINI, CENTARO, SEMERARO, NESSA, COSTA, NOCCO, IZZO, LAURO, CURTO, BONGIORNO, SPECCHIA

Ritirato

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati al concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre del 2004 compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agri-

coli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

3. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2005 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1, il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme rimosse, ai concessionari spetta un agio pari all'1 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme rimosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

5. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 31 dicembre 2004 e non ancora iscritti al ruolo.

6. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla S.C.I.I., aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da un percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al D.M. del 5 febbraio 1969 - e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota dei contributi agricoli unificati dovuta per gli operai a tempo determinato che svolgono lavori di carattere stagionale per un numero di giornate non superiore a 156 nell'anno solare, è fissata nella misura del 20 per cento della retribuzione imponibile di cui il 5 per cento a carico del lavoratore. La ripartizione dell'aliquota tra le varie voci contributive è effettuata in modo proporzionale rispetto alla ripartizione dell'aliquota ordinaria. La quota a carico del datore di lavoro è soggetta alle riduzioni previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente:

nella tabella A, alla voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti modifiche:

2005: - 85.000;
2006: - 85.000;
2007: - 85.000.

e nella medesima tabella, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali apportare le seguenti modifiche:

2005: - 15.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

21.0.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Norme in materia di pensionamento del personale degli enti lirici ed istituzioni concertistiche)

1. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:

Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2005: - 200;
2006: - ;
2007: - ;

alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri:

2005: - ;
2006: - 400;
2007: - 1.000.

Art. 23.**23.0.15**

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007"».

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella C, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzia Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8. -Agenzia delle Entrate - cap. 3890, 3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate cap 7775):

2005: - 69.000;

2006: - 69.000;

2007: - 69.000.

23.0.18

SALINI, BOLDI, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 23 inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Esenzione da visite medico-legali di controllo per persone con accertata disabilità permanente)

1. Tutte le persone disabili alle quali le commissioni preposte hanno riconosciuto un'invalità genetica e/o permanente (quali amputazioni o cecità) o a carattere degenerativo, sono esentate da ogni successiva visita

medico-legale di controllo se non richiesta dalla persona stessa o dalla famiglia».

23.0.21

BONATESTA, COZZOLINO, ULIVI, DANIELI Paolo

Respinto

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 142,99 euro per dodici mensilità, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007"».

Conseguentemente, all'articolo 43, Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 63.063;

2006: - 63.063;

2007: - 63.063.

Art. 24.**24.0.16**

FERRARA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Interventi di carattere sociale)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1 e 8, decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del 200 per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) e la lettera i-quater) del comma 1 dell'articolo 15, sono abrogate;

b) all'articolo 146, comma 1, le parole: "f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "ed f)";

c) all'articolo 147, comma 1, le parole: "i-bis) e i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: "ed i-bis)».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 36.000;

2006: - 63.000;

2007: - 36.000.

24.0.40

CICCANTI, TAROLLI

Ritirato

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Gli ex atleti di discipline riconosciute dal Coni che, in seguito ad incidente sportivo abbiano residuo una invalidità superiore al 100 per cento godono dei benefici economico normativi dei grandi invalidi delle Forze dell'ordine.

Conseguentemente, gli autoveicoli trasformati, omologati e immatricolati come autcarro, sono sottoposti al pagamento annuale di una somma di 550 euro non detraibile fiscalmente da obblarsi unitamente alla tassa di possesso. Tale pagamento è dovuto alla possibilità di uso anche promiscuo del mezzo.

24.0.53/1

MORO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

24.0.53

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Associati in partecipazione e gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "in un'apposita gestione" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";

b) al comma 2, le parole da: "alla gestione separata" fino a: "n. 335" sono soppresse;

c) il comma 9 è abrogato.

2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) la parola: "tredici" è sostituita dalla parola: "dodici";

2) le parole: "sei eletti dagli iscritti al Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "cinque designate dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

24.0.54

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Ordinamento degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)

1. Negli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi non trova applicazione l'articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile».

24.0.55

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese)

1. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l'anno 2005.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8, Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap 1711), apportare la seguente modificazione:

2005: - 1.000.

24.0.56

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, per le imprese che non rientrano nella disciplina della CIGSe per le imprese artigiane)

1. All'articolo 3, comma 136, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2005" e al secondo periodo le parole "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2004". A tal fine è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Art. 25.**25.15 (testo 2)**

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del Nuovo Sistema Informativo Sanitario nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio».

25.36

SALINI, CARRARA, SALZANO, DANIELI Paolo, TOMASSINI, BIANCONI, ULIVI, TREDESE, BOLDI

Respinto

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire ulteriormente la disponibilità di farmaci innovativi l'articolo 58, co2 lettera f) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "allo 0.1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'1 per cento"».

25.90

CARRARA, SALINI, DANIELI Paolo, BOLDI, TOMASSINI, SALZANO, BIANCONI, TREDESE, ULIVI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 306 è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data del 31 dicembre 2004».

25.134

Nocco, Izzo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per poter svolgere le attività di supporto tecnico innanzi specificate l’Agenzia per i servizi sanitari regionali può procedere alla copertura dei posti vacanti nell’organico del personale in deroga al limite di spesa previsto dall’articolo 7 nel limite di spesa di euro 200.000 a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, all’articolo 43, tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 200;

2006: - 200;

2007: - 200.

25.139

TOMASSINI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le esigenze di adeguamento tecnologico del Nuovo sistema informativo sanitario connesse al monitoraggio della spesa sanitaria, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2005».

Conseguentemente, nella Tabella B sotto la voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000.;

25.156

IZZO, FASOLINO

Respinto

Al comma 10, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per poter svolgere le attività di supporto innanzi specificate l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali può procedere, utilizzando le disponibilità del proprio

bilancio, alla copertura dei posti vacanti nell'organico del personale in deroga a limite di spesa previsto dall'articolo 7».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

25.161

IL GOVERNO

Ritirato

Al comma 11, dopo le parole: «con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» inserire le seguenti: «, in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso».

25.162

DI GIROLAMO, MASCIONI, BAIO DOSSI, CARELLA, LONGHI, BETTONI, MORANDO

Ritirato

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: «in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso».

25.164 (testo 2)

SALINI, CARRARA, BOLDI, SALZANO, DANIELI Paolo, TREDESE SALERNO, BONGIORNO

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. In riferimento all'anno 2004, ogni Regione, in applicazione del comma 5 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo di legge, provvede ad adottare idonee misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n.347 del 2001, convertito dalla legge n. 405 del 2001 nonché le altre misure eventualmente necessarie alla copertura della maggiore spesa generata dal superamento del proprio tetto di spesa farmaceutica fino al 40 per cento della stessa, dandone tempestiva comunicazione all'AIFA. L'intesa tra Stato e

Regioni di cui al comma 6 del presente articolo, prevede che su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati trimestralmente forniti all'AIFA sulle previsioni di spesa e sugli effetti, per ogni singola Regione, dei provvedimenti a carico delle Aziende produttrici ai sensi del comma 5, lettera f), dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si provveda alle necessarie compensazioni finanziarie tra le Regioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati.

11-ter. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'AIFA, per le Regioni che, avendo superato il tetto di spesa farmaceutica previsto dalla normativa vigente, non adottano le misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica di cui al comma 11, le altre misure necessarie alla copertura della maggiore spesa generata dal superamento del proprio tetto di spesa farmaceutica devono coprire fino al 50 per cento della stessa maggiore spesa».

25.170

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "a ridefinire anche temporaneamente" fino a: "maggiorazione dello sconto" sono sostituite dalle seguenti: "a ripianare, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, tramite una riduzione temporanea del prezzo di vendita al pubblico dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale"».

25.203

FERRARA, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle domande giudiziali di risarcimento dei danni proposte dai soggetti di cui al comma I della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e di razionalizzare e snellire le procedure per l'erogazione degli importi riconosciuti in favore degli stessi, in via sperimentale, per l'anno 2005, è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, con il compito di individuare criteri uniformi

per la definizione delle transazioni aventi ad oggetto domande di risarcimento avanzate da parte di soggetti danneggiati da vaccinazioni, anche tenendo conto del periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento del risarcimento medesimo. A tal fine, costituiscono condizioni essenziali per accedere alle speciali procedure disciplinate ai sensi del presente articolo le seguenti:

a) la definizione in via transattiva deve comportare, rispetto alle domande giudiziali già presentate alla data del 31 ottobre 2004, minori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato non inferiori al 30 per cento degli importi reclamati in risarcimento ad ogni titolo con la domanda originaria;

b) i soggetti danneggiati devono rinunciare definitivamente alle domande e agli atti giudiziari in corso nonché ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'amministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.

12-ter. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui al comma 12-bis, in ogni caso in maniera tale da garantire la partecipazione di esponenti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal Ministro della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

12-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis e seguenti si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie di un apposito Fondo istituito, a decorrere dall'anno 2005, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato esclusivamente alla definizione delle procedure transattive con soggetti danneggiati da vaccinazioni. La dotazione finanziaria del predetto fondo è fissata in 25 milioni di euro per l'anno 2005 e in 15 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al finanziamento del fondo si provvede, per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni.

2005: - 25.000;
2006: - 15.000;
2007: - 15.000.

25.212a

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Limitatamente all'esercizio 2004, l'obbligo a carico delle regioni di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, s'intende comunque rispettato, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del sistema regionale venga rispettato».

25.0.46 (testo 2)

FABBRI, NOVI, NOCCO

Ritirato

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Ministero della salute, ed al fine di garantirne il pieno assolvimento, nell'istituire i ruoli dirigenziali dello stesso Dicastero in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 108, si provvede ad inserire, in fase di prima attuazione, nei suddetti ruoli dirigenziali della prima e della seconda fascia e nelle rispettive funzioni di attribuzione, il personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.

25.1000

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Limitatamente all'anno 2004:

a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro carico, di cui all'articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del predetto articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purché l'equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa verifica dell'avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 5-*bis*;

b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti dall'AIFA, su proposta del Ministro della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle Aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell'accesso all'integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dall'Accordo dell'8 agosto 2001.

11-*ter*. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni condotte dall'AIFA, le regioni che non adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento».

25.2000

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare la seguente variazione:

2005: - 15.000.

25.0.51

IZZO

Ritirato e trasformato in ordine del giorno*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. I commi 12 e 13 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983 e convertito in legge n. 638 dell'11 novembre 1983 e successive modificazioni sono soppressi.

2. Al personale addetto al servizio V.M.C. ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1996 e successivi, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo dell'allegato N del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 20 luglio 2000 con efficacia dall'approvazione».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

Art. 27.**27.11 (v. testo 2)**

BONGIORNO, PIZZINATO, CURTO, CICCANTI, SALZANO, LAURO, NOCCO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese che attivano procedure di ristrutturazione aziendale comportanti la riduzione del personale in organico, non possono accedere ai benefici, a valere sulle risorse pubbliche statali, per la realizzazione all'estero di nuovi insediamenti produttivi.».

27.11 (testo 2)

BONGIORNO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le imprese che attivano procedure di ristrutturazione aziendale, comportanti riduzione di personale in organico, delocalizzando all'estero l'insediamento produttivo realizzato o potenziato in virtù esclusivamente o parzialmente dell'intervento finanziario dello Stato nei cinque anni precedenti, decadono dal diritto agli aiuti e ai benefici di Stato maturati e maturandi.

Non possono, inoltre, godere di aiuti e benefici di Stato eventualmente previsti a sostegno delle delocalizzazioni all'estero».

Art. 28.**28.0.26**

LAURO

Ritirato e trasformato in ordine del giorno

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Agevolazioni per il trasporto pubblico a propulsione elettrica)

1. Al fine di incentivare nell'ambito urbano e suburbano l'utilizzazione di autoveicoli e sistemi a propulsione elettrica, sono concesse alle aziende pubbliche e private concessionarie o esercenti il trasporto pubblico di persone delle agevolazioni tariffarie sui prezzi praticati dagli enti erogatori di energia elettrica, sotto forma di rimborso annuale.

2. La misura delle agevolazioni è annualmente determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'importo delle agevolazioni è rimborsato ai soggetti interessati a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, nella tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

Art. 30.**30.34b****Respinto**

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2005, sono autorizzati contributi novennali di importo pari a 20 milioni di euro annui con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

30.42

MASCIONI, BRUTTI Paolo, DI GIROLAMO, ANGIUS, CALVI, CASTELLANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole «500 milioni» con le seguenti: «700 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 350 milioni di euro annui.

30.43

FORLANI, RONCONI, CICCANTI, CASTELLANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

Art. 43-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

30.44

CAVALLARO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi. Detti soggetti possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999 versando, entro il 31 luglio 2005, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi

eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 31 luglio 2005.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.45

FORLANI, RONCONI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente, all'articolo 43, tabella A, voce: Ministero dell'Interno *apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 40.000;
2006: - 40.000;
2007: - 40.000.

30.46

MAGISTRELLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 2 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione prevista dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente all'articolo 43, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni, debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.47

MAGISTRELLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente.

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributo che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002.

Conseguentemente all'articolo 42, comma 17, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «900 milioni».

30.200 (già 40.110)

CASTELLANI, CAVALLARO, BASTIANONI, MAGISTRELLI, ANGIUS, DI GIROLAMO, BRUTTI PAOLO, RONCONI

Respinto

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2005, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della citata legge n. 289 del 2002».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

30.1000 (v. testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «nonché una quota ulteriore del 5 per cento ciascuno rispettivamente per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, e per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2004».

30.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004 ed una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004».

30.72

NOCCO, IZZO, FERRARA, AZZOLLINI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 44, comma 9-bis, della legge n. 326 del 2003, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 della citata legge n. 286 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004».

Conseguentemente: nella tabella A, rubrica: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 3.000;
2006: - 3.000;
2007: - 3.000.

30.0.1 (testo 2)

FABBRI, NOVI, NOCCO

Respinto

Dopo l'articolo 30, aggiungere, il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Azienda per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998 n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (A.P.A.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della menzionata legge n. 300 del 1999 ed, in particolare, dall'articolo 19 del regolamento previsto all'articolo 8, comma 4.

2. Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici sono approvate con decreto del Ministero per la funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono altresì applicabili nei confronti del personale, in possesso dei medesimi requisiti previsti dal comma 1, utilizzato presso le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

30.0.2 (testo 2)**Ritirato**

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di favorire la sollecita riduzione dell'arretrato e l'ottimale svolgimento delle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato il ruolo dei Presidenti del Consiglio di Stato è aumentato di due unità e il ruolo dei consiglieri di Stato è incrementato di tre unità. Il ruolo dei referendari di tribunale amministrativo regionale è contestualmente ridotto di tre unità.

2. I cinque posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato ai sensi del comma 1, sono conferiti, previa dichiarazione di assenso dell'interessato e con anzianità, nella qualifica decorrente dalla data del decreto di nomina, ai candidati risultati idonei al concorso a posti di consigliere di Stato, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge. La dichiarazione di assenso alla nomina deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla suddetta data di entrata in vigore; si considerano presentate in tempo utile anche le dichiarazioni spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro tale termine. Il conferimento ha luogo in deroga al criterio di ripartizione dei posti vacanti previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186 e senza imputazione ad alcuna delle aliquote prevista da tale disposizione.

3. I posti di cui al comma 1, che non vengano coperti in tutto o in parte per mancanza degli assensi di cui al comma 2, sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero degli esteri, leggi n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 2.000;
2006: - 2.000;
2007: - 2.000.

Art. 31.**31.53 (v. testo 2)**

MORO, PEDRAZZINI

Dopo il comma 8 aggiungere il comma:

«8-bis. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamentdella tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista valere dei contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 350 del 2003, ferma restando la misura stabilita al medesimo comma, del 10%, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della Legge 15-03-1997, n. 59: articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8-Agenzia delle Entrate - capp. 3890)

2005: - 500 migliaia di euro;

2006: - 500 migliaia di euro;

2007: - 500 migliaia di euro.

31.53 (testo 2)

MORO, PEDRAZZINI

Accolto

Dopo il comma 8 aggiungere il comma:

«8-bis. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ferma restando la misura stabilita al medesimo comma, del 10 per cento, non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8-Agenzia delle Entrate - capp. 3890)

2005: - 1.000;

2006: - 1.000;

2007: - 1.000.

31.61 (testo 2)

Nocco, Gentile, Izzo, Ponzo, Morra, Giuliano, Costa, Tatò, Bucciero, Chirilli, Danzi, Tarolli, Curto

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 5.000;

2006: ;

2006: .

Art. 32.**32.8**

CICCANTI, TAROLLI

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento e al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese».

32.0.200 (già 31.0.38)

TAROLLI, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

«Art. 32-bis.

1. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

«Art. 32-ter.

1. È istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con la dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2005, per il finanziamento degli interventi consentiti dagli «Orientamenti Ue sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° ottobre 2004.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale di Sviluppo Italia SpA quale struttura tecnica di supporto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.

Al relativo onere si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 20.000.

«Art. 32-quater.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: "composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni" sono sostituite dalle seguenti: "composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni";

b) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole "alla data del 1° gennaio 2000" sono inserite le seguenti: "ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,";

c) all'articolo 17, comma 1, le parole: "nei sei mesi antecedenti la" sono sostituite dalla seguente: "alla";

d) all'articolo 23 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

‘4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE’.

Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella misura massima di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2005».

«Art. 32-quinquies.

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 20 milioni di euro al 2005.

L'erogazione del suddetto finanziamento, limitatamente agli stanziamenti previsti per l'anno 2004, verrà effettuata entro il 28 febbraio 2005, nella misura dell'80 per cento delle quote erogate l'anno precedente,

all'80 per cento delle emittenti utilmente collocate nelle graduatorie dell'anno precedente».

Conseguentemente alla Tabella A Ministero del Lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

32.0.11

MONTI, MORO, PERUZZOTTI

Ritirato

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione delle legge n. 181 del 1989 al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate)

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul BURL in data 31 maggio 2004.

2. Il programma di deindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dimesse.

3. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) - art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle mede-

sime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – Aree sottoutilizzate – cap. 7576), *apportare le seguenti modificazioni:*

2005: – 30.000;

2006: – 50.000;

2007: – 70.000.

Art. 33.**33.0.2 (v. testo 2)**

BONGIORNO, LAURO, IZZO

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Misure a sostegno della competitività delle imprese nelle aree sottoutilizzate)*

1. Nelle aree sottoutilizzate tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nullaosta, permesso e di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per l'esercizio di attività economiche sono sostituiti da una denuncia di inizio di attività da presentare all'amministrazione competente assieme alle dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. La pubblica amministrazione competente verifica entro sessanta giorni dalla ricezione della denuncia di inizio di attività la veridicità delle dichiarazioni di autocertificazione prodotte e adotta i provvedimenti amministrativi conseguenti».

33.0.2 (testo 2) (v. testo 3)

BONGIORNO, LAURO, CURTO

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.***(Misure a sostegno della competitività delle imprese nelle aree sottoutilizzate)*

1. Nelle aree sottoindicate tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per l'esercizio di attività economiche sono sostituiti da una denuncia di inizio attività corredata da dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. La denuncia di inizio attività è presentata alle amministrazioni competenti ad emettere il provvedimento conclusivo del relativo procedimento amministrativo almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. L'amministrazione destinataria della denuncia di inizio attività, ove riscontri la propria incompetenza, ne dà comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione al denunciante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dell'attività.

4. L'amministrazione, riconosciuta invece la propria competenza, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della denuncia di inizio attività, ove verifichi la non veridicità delle autocertificazioni o l'irregolarità degli atti, adotta provvedimento motivato di diniego del diritto all'esercizio dell'attività, lo comunica al denunciante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dell'attività.

5. Il sindaco del comune, come individuato nei commi 3 e 4, verifica eventuali violazioni della presente normativa; in tal caso con propria ordinanza dispone l'immediata cessazione dell'attività se iniziata e segnala il responsabile all'autorità giudiziaria».

33.0.2 (testo 3)

BONGIORNO, LAURO, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misure a sostegno della competitività delle imprese nelle aree sottoutilizzate)

1. Tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso di consenso comunque denominati, comprese le iscrizioni ad albi o a ruoli, per l'esercizio di attività economiche in alternativa alla procedura ordinaria possono essere sostituiti da una denuncia di inizio attività corredata da dichiarazioni di autocertificazione delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. La denuncia di inizio attività è presentata alle amministrazioni competenti ad emettere il provvedimento conclusivo del relativo procedimento amministrativo almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività.

3. L'amministrazione destinataria della denuncia di inizio attività, ove riscontri la propria incompetenza, ne dà comunicazione entro dieci giorni dalla ricezione al denunciante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dell'attività.

4. L'amministrazione, riconosciuta invece la propria competenza, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della denuncia di inizio attività, ove verifichi la non veridicità delle autocertificazioni o l'irregolarità degli atti, adotta provvedimento motivato di diniego del diritto all'eserci-

zio dell'attività, lo comunica al denunciante, dandone contemporaneamente notizia al sindaco del comune indicato quale sede dell'attività.

5. Il sindaco del comune, come individuato nei commi 3 e 4, verifica eventuali violazioni della presente normativa; in tal caso con propria ordinanza dispone l'immediata cessazione dell'attività se iniziata e segnala il responsabile all'autorità giudiziaria».

33.0.21

SALERNO, EUFEMI, TAROLLI

Respinto

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci;

il comma 3 è abrogato;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario»;

il comma 10 è abrogato;

il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442".

Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

45-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sul consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,75 per ettolitro e per grado-Plato»;

le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 65 per ettolitro»;

le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 800 per ettolitro anidro».

33.0.56

BETTAMIO, FERRARA, CADDEO, RIPAMONTI, GIARETTA, LAURO, MICHELINI, MARINI, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Compensazione del datore di lavoro in dipendenza del conferimento del TFR ai fondi pensione da parte del lavoratore).

1. Per le necessarie compensazioni, previste dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 9), della legge 23 agosto 2004, n. 243, degli oneri che derivano alle imprese per effetto del conferimento al trattamento di fine rapporto da parte dei lavoratori dipendenti alle forme pensionistiche collettive individuali, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo col, dotazione pari a 52 milioni di euro per l'anno 2005, 109 milioni di euro per l'anno 2006 e 172 milioni di euro per l'anno 2007».

Conseguentemente nella Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 52.000;

2006: - 109.000;

2007: - 172.000.

33.0.61

FERRARA, LAURO, IZZO

Respinto

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-*quater*, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento.

4-*ter*. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-*quater* nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

4-*quater*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

4-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1° gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma 4-*quater* rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1° gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.

4-*sexies*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;

l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dell'entrata in vigore della presente norma, i prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzi possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

4-octies. I commi da *4-bis* a *4-septies* si applicano nei limiti delle risorse di cui al comma *4-sexies* nonché nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente alla tabella A, variare gli importi come segue:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

Art. 35.**35.4**

FERRARA, LAURO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il relativo riparto» inserire le seguenti. «fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003 n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 della legge n. 350 del 2003 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005»;

aggiungere, infine, i seguenti commi:

«9. Allo scopo di sostenere la conoscenza, la diffusione e il consumo nelle fasce di popolazione più giovani delle produzioni agricole di qualità provenienti dalle aree di cui all'obiettivo 1, in particolare attraverso il finanziamento di programmi da realizzare negli istituti scolastici, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 4 milioni di euro. Le produzioni oggetto dei programmi sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

11. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

12. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche-innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

13. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti

di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

15. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di *T-Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

16. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

17. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui al articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo "della presente legge" sono soppresse.

18. Al fine di promuovere il potenziamento delle dotazioni strumentali e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005, la quota prevista a valere dei contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ferma restando la misura, stabilita al medesimo comma, del 10 per cento, non può comunque essere inferiore a un milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, alla presentazione della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 74.000;
2006: - 39.000;
2007: - 37.000.

35.1002 (v. testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il relativo riparto» inserire le seguenti: «fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 della legge n. 350 del 2003 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.»;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Allo scopo di sostenere la conoscenza, la diffusione e il consumo nelle fasce di popolazione più giovani delle produzioni agricole di qualità provenienti dalle aree di cui all'obiettivo 1, in particolare attraverso il finanziamento di programmi da realizzare negli istituti scolastici, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 4 milioni di euro. Le produzioni oggetto dei programmi sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

11. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

12. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche-innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

13. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il fondo è finalizzata al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del sin-

golo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

15. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di *T-Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

16. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

17. Al fine di rendere più efficiente ed economicamente conveniente per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole dopo «della presente legge» sono soppresse.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468/78, art. 9-ter - Fondo di riserva per spese impreviste, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 69.500;

2006: - 39.000;

2007: - 37.000.

35.1002 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005.»;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

10. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.

11. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007.

12. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale.

13. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

14. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree *all digital* e servizi di *T-Government* sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.

15. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, art. 9-ter - Fondo di riserva per spese impreviste, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 69.500;
2006: - 38.500;
2007: - 36.500.

35.29

FERRARA, IZZO, NOCCO, LAURO

Accolto

Al comma 3 aggiungere alla fine i seguenti periodi: «Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, sono sostituite le parole: "5 milioni" con le seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo sono sostituite le parole: "per l'anno 2004" con le seguenti: "per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 5.000;
2006: - 5.000;
2007: - 5.000.

35.31

EUFEMI, TAROLLI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 3 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli importi alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della

legge 15 marzo 1997, n. 59: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - cap. 3890):

2005: - 3.000;

2006: - 3.000;

2007: - 3.000.

35.35

DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere l'attuazione di un Piano d'azione nazionale sull'agricoltura biologica e i prodotti biologici, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un apposito Fondo con dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007. Alla ripartizione della dotazione di cui al presente comma si provvede d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 43, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1990: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali (upb 6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - cap. 3890), apportare le seguenti variazioni:

2005: - 50.000;

2006: - 50.000;

2007: - 50 000.

35.2000

IL RELATORE

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "contratti di filiera a rilevanza nazionale", aggiungere le seguenti: "e di distretto".

4-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attivazione di contratti di distretto».

35.94 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per il rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui alla legge n. 321 del 1990, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Svalutazione crediti e accantonamenti per rischi su crediti)

1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "0,60 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,50 per cento";

b) le parole: "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei dieci esercizi successivi".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

3. Le maggiori entrate riscosse in attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, al netto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7-bis dell'articolo 35, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di riserva di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978».

35.103

FERRARA, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985 è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;
2006: - 20.000;
2007: - 20.000.

35.115

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie di cittadini dell'Unione europea alla prima casa di abitazione, è istituito, in via sperimentale per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto Fondo per l'anno 2005 è fissata in 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2005: - 25.000.

35.149

PIROVANO, GRILLO, LAURO, D'ONOFRIO, FERRARA, EUFEMI, TAROLLI, CICCANTI

Accolto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolte dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio

centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

35.192

BARELLI, EUFEMI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è così modificato: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Associate riconosciute dal C.O.N.I. nonché delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche"».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

35.193

BARELLI, EUFEMI, CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 4, comma 18-bis, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazione nella legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole: "È fatto", sono sostituite con le seguenti: "Il CONI con propria deliberazione disciplina il"».

Conseguentemente all'articolo 42, comma 1, apportare le seguenti variazioni: alla lettera b) sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

35.204

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tal fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

35.205/1

CURTO, SALERNO, SPECCHIA

Respinto

All'emendamento del relatore 35.205, al comma 8-bis, dopo le parole: «Lainate (provincia di Milano)», aggiungere le seguenti: «e Brindisi».

Conseguentemente, alla tabella D, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): articolo 61, comma 1, fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576):

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

35.205/2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento del relatore 35.205, sostituire le parole da: «alla Tabella D», fino alla fine dell'emendamento, con le seguenti: «alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2005: - 30.000;

2006: - 50.000;

2007: - 70.000».

35.205 (testo 2) (v. testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul Burl in data 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise in provincia di Caserta.

8-ter. Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con la Regione Lombardia, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

8-quater. Il programma prevedrà interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 7-bis a 7-quater è concesso un contributo straordinario pari a 30 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 70 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576):

2005: - 30.000;
2006: - 50.000;
2007: - 70.000».

35.205 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei Comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo, approvato con D.P.G.R.L. n. 58158 del 26 giugno 1997 e aggiornato con D.P.G.R.L. n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato sul Burl in data 31 maggio 2004, nonché al comune di Marcianise in provincia di Caserta, e al distretto di Brindisi.

8-ter. Il programma di reindustrializzazione, proposto e attuato da Sviluppo Italia S.p.A. in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutturazione di aree industriali dismesse.

8-quater. Il programma prevederà interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 8-bis a 8-quater è concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

articolo 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576):

2005: - 32.000;
2006: - 52.000;
2007: - 72.000».

35.1000 (v. testo 2)

IL RELATORE

Aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 44, comma 9-bis, del decreto-legge 269 del 2003, convertito con legge 326 del 2003, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 della citata legge numero 286 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella G.U. 112 del 14 maggio 2004.

8-ter. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005.

8-quater. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, e autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.

8-quinquies. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle Regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali e autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalita' di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancini delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

8-sexies. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole- entro ioe 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 -dicembre 2001, n. 448, incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.

8-septies: All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5, pari a 1.413.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,

comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;

alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000.

35.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonché, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, l'articolo 3, comma 2 e l'articolo 4, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella G.U. n. 112 del 14 maggio 2004.

8-ter. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005.

8-quater. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, e autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.

8-quinquies. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle Regioni Obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.

8-*sexies*. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 3.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;

alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.000;
2006: - 1.000;
2007: - 1.000;

alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 1.413.

35.1001 (v. testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

Alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali; innovativi ed agli investimenti materiali commessi con la loro attivazione alla formazione e consulenza necessari all'avvio dei processi innovativi;

All'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;

Alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

All'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

Al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda relativa agli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

Alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

Alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale;

8-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

8-quater. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207; dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo entro il 31 gennaio 2008.

8-quinquies. L'Agenzia del demanio, ai fini di quanto previsto dall'articolo 4, comma *2-ter*, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio.

8-sexies. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo della legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi." sono sostituite dalle seguenti: "per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi".

8-septies. Al comma *6-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "sono alienati" sono aggiunte le seguenti: "e valorizzati";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "al momento dell'alienazione" sono aggiunte le seguenti: "e valorizzazione";

8-octies. Al fine di consentire una più efficace azione finalizzata a garantire la corretta conservazione e manutenzione e, al tempo stesso, un ottimale utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui ai commi 1,

2 e 6 del presente articolo, nonché dei risparmi conseguiti mediante il contenimento delle locazioni passive delle amministrazioni dello Stato è iscritta nel limite di 20 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in apposito Fondo da assegnare all'Agenzia del Demanio per supportare l'azione di progressiva ottimizzazione della composizione del patrimonio immobiliare dello Stato. I conseguenti interventi di adeguamento normativo e funzionale, recupero, valorizzazione e trasformazione d'uso, da realizzare sulla base delle normative vigenti, saranno attuati massimizzando le sinergie esistenti con gli Enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate. Il fondo è attribuito alla pertinente unità revisionale di base dello stato di previsione interessato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite l'ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti. A decorrere dall'anno 2005, l'importo del fondo è determinato con legge di bilancio.

8-nonies. Per il potenziamento di ricerca, formazione e studi interregionali della Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

8-decies. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente comma:

"4. I periodi di riposo orari di cui al presente articolo possono, a richiesta della lavoratrice e con il consenso del datore di lavoro, essere sostituiti da permessi retribuiti in misura pari a due giorni settimanali. Nei casi di cui al comma 3, spetta alla lavoratrice un solo giorno di permesso retribuito settimanale. Ai permessi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 2".

8-undecies. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio superiore della lingua italiana (CSLI), con una dotazione a partire dal 2005 di 2 milioni annui e con il compito di sovrintendere, nell'ambito degli orientamenti generali definiti dalla Presidenza della Repubblica e dal Governo, alla tutela, alla promozione ed alla diffusione della lingua italiana in Italia e fuori dell'Italia, ed alla politica nei confronti delle lingue straniere.

8-duodecies. Al fine di favorire sulle navi battenti bandiera italiana la realizzazione di un sistema di telemedicina volta a migliorare la sicurezza e la salute della gente di mare viene stanziata la cifra di 500 mila euro a favore del CIRM (Centro italiano Radio Marittimo) per l'anno 2005.

8-terdecies. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativi alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 2 mi-

lioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.

8-quaterdecies. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.».

Conseguentemente, all'articolo 42, comma 45, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: + 17.500;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.

35.1001 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:

Alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali, innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi;

All'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;

Alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi);

All'acquisizione di servizi di connessione a larga banda;

Al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali;

Alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;

Alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.

8-ter. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

8-quater. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008.

8-quinquies. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi" sono sostituite dalle seguenti: "per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili stessi".

8-sexies. Al comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole "sono alienati" sono aggiunte le seguenti: "e valorizzati";

b) all'ultimo periodo, dopo le parole: "al momento dell'alienazione" sono aggiunte le seguenti: "e valorizzazione";

8-septies. Per il potenziamento di ricerca, formazione e studi interregionali della Scuola di Ateneo per la formazione europea Jean Monnet co-

stituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

8-*octies*. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativi alla Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali.

8-*nonies*. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 76, commi 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare ed accrescere l'attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.».

All'articolo 42, comma 45, sostituire le parole: «lettera a)» con le seguenti: «lettere a) e b)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2005: + 17.500;
2006: + 20.000;
2007: + 20.000.

35.208

FERRARA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-*bis*. Per l'adozione degli interventi finalizzati alla promozione ed allo sviluppo territoriale previsti ai sensi degli articoli 9, 11, 12 e 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, in bacini termali ubicati in aree ricomprese all'interno di Parchi naturali, con un numero non inferiore a 100 imprese

alberghiere-stabilimenti termali, con un numero complessivo di impiegati nel settore ricettivotermale non inferiore a 5.000 unità, nonché di operatori di assistenza termale o dipendenti che erogano direttamente le prestazioni fangobalneoterapiche, muniti di diploma di formazione professionale rilasciato ai sensi della normativa regionale vigente, non inferiori a 1.500 unità, con un numero medio di presenze nell'ultimo anno non inferiore a 4.500.000 unità, e con un fatturato totale delle imprese ricadenti nel citato bacino non inferiore a 300 milioni di euro annui, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007 a valere sulle risorse previste nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

35.226

FERRARA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181,182,183,184,185,186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro.».

Conseguentemente, in Tabella A, alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 95 milioni.

35.600 (già 42.510)

LAURO, FERRARA

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

8-ter. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi di Enti o Istituti di ricerca, pubblici o privati, di Istituti dermoscopici nonché di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 4.000;
2006: - 4.000;
2007: - .

35.252 (v. testo 2)

FERRARA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 60 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 60.000;
2006: - 60.000;
2007: - 60.000.

35.252 (testo 2)

FERRARA, BONGIORNO

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa, sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 10.000;
2006: - 10.000;
2007: - 10.000.

35.1003 (v. testo 2)

IL RELATORE

Aggiungere i seguenti commi:

«8-ter. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.

8-quater. All'articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici"».

Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dello statuto»;

b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 11, comma 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.

8-ter. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari;

b) il comma 4 è abrogato.

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«45-bis. Gli ex atleti di discipline riconosciute dal CONI che, in seguito ad incidente sportivo abbiano residuo una invalidità superiore al 100 per cento godono dei benefici economici-normativi dei grandi invalidi delle Forze dell'Ordine».

35.1003 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto*Aggiungere i seguenti commi:*

«8-ter. Il fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.

8-quater. All'articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici"».

Conseguentemente, all'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dello statuto»;

b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 11, comma 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo periodo è soppresso.

8-ter. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l'esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d'affari;

b) il comma 4 è abrogato».

35.262

PROVERA, MORO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il finanziamento delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 a favore della regione Lombardia».

Conseguentemente, alla tabella A dell'articolo 43, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2005: - 5.000;

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

voce Ministero dell'interno:

2005: - 40.000;

2006: - 40.000;

2007: - 40.000.

35.235 (v. testo 2)

FERRARA, LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di

cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 82 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

8-ter. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

8-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è ridotta dell'importo di 141 milioni di euro per l'anno 2005».

35.235 (testo 2)

FERRARA, LAURO, FLORINO, GRILLOTTI, DE CORATO, CURTO, IZZO, VIZZINI, MARINO

Accolto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«*8-bis.* Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

8-ter. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata al

decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.

8-quater. All'onere di cui ai commi *8-bis* e *8-ter*, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2005: - 157.000;

e alla tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto-legge n. 148 del 1993, art. 1, comma 7, apportare la seguente variazione:

2005: + 157.000.

Art. 36.**36.19**

FERRARA, IZZO, VIZZINI, MARINO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigore dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti.

In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'art. 78, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Parimenti, il Ministro dell'interno, è autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni, 127 mila euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 67 del 1997, convertito con modificazioni, nella legge 135 del 1997, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Conseguentemente, alla tabella C, tutti gli stanziamenti di parte corrente sono ridotti del 1 per cento.

EMENDAMENTI DI COORDINAMENTO**C16.1 (v. testo 2)**

IL RELATORE

All'articolo 16-bis, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 4 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio:

- a) del personale del settore della ricerca;
- b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Azienda per la Promozione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267;
- c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla G.U.R.I n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale;
- d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)».

C16.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 16-bis, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 4 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio:

- a) del personale del settore della ricerca;
- b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Azienda per la Promozione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
- c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di

n. 443 posti di ufficiale giudiziario C1 pubblicato sulla G.U.R.I n. 98 del 13 dicembre 2002 - IV serie speciale;

d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.);

e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di Consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

C16.2 (v. testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: «Università», inserire le seguenti: «, alle aziende ospedaliere costituite successivamente al 1998 ed in fase di completamento dei servizi assistenziali secondo il piano sanitario delle rispettive regioni».

b) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.

2-ter. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al precedente periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'Iva relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita Iva ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello

stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

2-quater. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150, all'articolo 4 della legge n. 350/2003, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

2-quinquies. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, in via sperimentale per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.

2-sexies. Per le persone con sindrome di down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la pensione di reversibilità è cumulabile con proventi di attività lavorativa remunerata.

2-septies. Il contributo statale annuo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.

2-octies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione Nazionale Vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.

2-nonies. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

2-decies. All'articolo 21, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

2-undecies. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del TUIR, dopo le parole «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».

2-duodecies. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2-terdecies. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle domande giudiziali di risarcimento dei danni proposte dai soggetti di cui al comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e di razionalizzare e snellire le procedure per l'erogazione degli importi riconosciuti in favore degli stessi, in via sperimentale per l'anno 2005 è istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica una commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, con il compito di individuare criteri uniformi per la definizione delle transazioni aventi ad oggetto domande di risarcimento avanzate dai soggetti danneggiati da vaccinazioni, anche tenendo conto del periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. A tal fine costituiscono condizioni essenziali per accedere alle speciali procedure disciplinate ai sensi del presente comma e del successivo, le seguenti:

a) la definizione in via transattiva deve comportare, rispetto alle domande giudiziali già presentate alla data del 31 ottobre 2004, minori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato non inferiori al 30 % degli importi reclamati in risarcimento ad ogni titolo con la domanda originaria;

b) la liquidazione degli importi definiti in via transattiva deve avvenire in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla stipula della transazione ovvero con erogazione del primo rateo del trattamento vitalizio nel medesimo termine senza addebito di interessi fino al soddisfo;

c) i soggetti danneggiati devono rinunciare definitivamente alle domande e agli atti giudiziari in corso nonchè ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'Amministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.

2-quaterdecies. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui al comma 10, in ogni caso in maniera tale da garantire la partecipazione di esponenti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal Ministro della salute, tra medici legali ed esperti legali nel campo delle vaccinazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie di un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato esclusivamente alla definizione delle procedure transattive con soggetti danneggiati da vaccinazioni. La dotazione finanziaria del predetto fondo è fissata

nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2005, e di 15 milioni a decorrere dal 2006.

2-quindecies. Per i lavori di consolidamento e restauro del duomo di Trento è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2005 ed il 2006 con assegnazione di fondi a favore dell'Arcidiocesi di Trento».

Conseguentemente, all'articolo 30, aggiungere, infine, il seguente comma:

«*2-bis.* Agli enti non commerciali di cui all'articolo 44, comma 9-*bis*, della legge n. 326 del 2003, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decretollegge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 della citata legge n. 286 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 14 maggio 2004».

Conseguentemente, all'articolo 31, aggiungere il seguente comma:

«*8-bis.* Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese».

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 1,5 milioni di euro;

2006: + 1,5 milioni di euro;

con la seguente finalizzazione: rete ferroviaria italiana - completamento progetto preliminare - Ferrovia dei due mari - Tratto Ascoli-Antrodago.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 17.000;

2006: - 22.000;

2007: - 20.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero delle comunicazioni, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 25.000;
2006: - ;
2007: - .

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2005: - ;
2006: - 25.000;
2007: - 25.000.

C16.2 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 16-bis, apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato "Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.

2-ter. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita Iva sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente e sono tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell'Iva relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non munito di partita Iva ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

2-quater. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta

tensione abitativa, e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei programmi stessi.

2-quinquies. Allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, in via sperimentale per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al Fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma.

2-sexies. Il contributo statale annuo a favore della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.

2-septies. Il contributo statale annuo a favore dell'Associazione Nazionale Vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.

2-octies. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».

2-nonies. All'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente costituite».

2-decies. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le percentuali di cui alle lettere *b*) e *c*) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento nel caso di piccole e medie imprese».

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2005: + 1,5 milioni di euro;

2006: + 1,5 milioni di euro;

con la seguente finalizzazione: rete ferroviaria italiana - completamento progetto preliminare - Ferrovia dei due mari - Tratto Ascoli-Antrodoco.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 24.100;

2006: - 2.100;

2007: - 600.

C16.3

IL RELATORE

Respinto

All'articolo 16-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dalle domande giudiziali di risarcimento dei danni proposte dai soggetti di cui al comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e di razionalizzare e snellire le procedure per l'erogazione degli importi riconosciuti in favore degli stessi, in via sperimentale per l'anno 2005 è istituita senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica una commissione paritetica per la valutazione dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni, con il compito di individuare criteri uniformi per la definizione delle transazioni aventi ad oggetto domande di risarcimento avanzate dai soggetti danneggiati da vaccinazioni, anche tenendo conto del periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. A tal fine costituiscono condizioni essenziali per accedere alle speciali procedure disciplinate ai sensi del presente comma e del successivo, le seguenti:

a) la definizione in via transattiva deve comportare, rispetto alle domande giudiziali già presentate alla data del 31 ottobre 2004, minori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato non inferiori al 30% degli importi reclamati in risarcimento ad ogni titolo con la domanda originaria;

b) la liquidazione degli importi definiti in via transattiva deve avvenire in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla stipula della transazione ovvero con erogazione del primo rateo del trattamento vitalizio nel medesimo termine senza addebito di interessi fino al soddisfo;

c) i soggetti danneggiati devono rinunciare definitivamente alle domande e agli atti giudiziari in corso nonchè ad ogni ulteriore pretesa nei

confronti dell'Amministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.

2-ter. Ai soggetti di cui al comma 1 in alternativa alla richiesta di transazione di cui al medesimo comma, previa sottoscrizione della rinuncia di cui alla lettera *b)* dello stesso comma, a domanda dell'interessato è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo stabilito dall'articolo 1 comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore importo annuo pari a cinque volte l'importo dell'indennizzo medesimo. Per i soggetti di cui al comma 1, l'assegno una *tantum* di cui all'articolo 2 comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni, è rideterminato dalla Commissione di cui al comma 1 del presente articolo in misura compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 10 annualità del maggiore importo di cui al precedente comma 3, previa rinuncia da parte degli aventi titolo di ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'amministrazione statale comunque derivante dai fatti di cui ai predetti giudizi.

2-quater. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione paritetica di cui al comma 10, in ogni caso in maniera tale da garantire la partecipazione di esponenti designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dal Ministro della salute, tra medici legali ed esperti legali nel campo delle vaccinazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie di un apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato esclusivamente alla definizione delle procedure transattive con soggetti danneggiati da vaccinazioni. La dotazione finanziaria del predetto fondo è fissata nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2005, e di 15 milioni a decorrere dal 2006».
